



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

1 / 2020 del 09/01/2020

Oggetto: CONVENZIONE CON ISTITUTO MARIA IMMACOLA - GORGONZOLA" PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



OGGETTO: CONVENZIONE CON ISTITUTO MARIA IMMACOLA - GORGONZOLA" PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 1/2020, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo scolastico e che, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di progetti di alternanza scuola/lavoro in favore di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore al fine di agevolare le scelte professionali degli stessi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 secondo il quale l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la DGR n. X/825 del 25/10/2013 della Giunta della Regione Lombardia di approvazione degli indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati sia ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale sia all'acquisizione delle competenze in uscita previsti dai piani di studi;
- la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 in base al quale i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e devono essere attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la richiesta di collaborazione del 02.12.2019 (nota prot. AREU 12586/2019) pervenuta dall'Istituto Maria Immacolata di Gorgonzola, scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo scientifico, con sede a Gorgonzola (MI) in Via Armando Diaz n.1, con la quale il predetto Istituto ha espresso la volontà di intraprendere una collaborazione con AREU per l'attivazione di tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro al fine di agevolare le competenze trasversali e l'orientamento nelle scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione

di un ambito professionale e successiva accettazione, prot. AREU 13660 del 23.12.2019, alle modifiche proposte da AREU;

PRESO ATTO della disponibilità espressa dai Sistemi Informativi AREU a collaborare con il predetto Istituto al fine di accogliere e formare gli studenti;

VALUTATO che AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola/lavoro presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Istituti di Istruzione Superiore e mondo del lavoro;

PRESO ATTO che la realizzazione di progetti di alternanza scuola/lavoro non comporta per l'Azienda e per l'Istituto Maria Immacolata né oneri economici né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola;

RILEVATO che il predetto Istituto s'impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di idonea assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Azienda ospitante e che tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal singolo tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i beneficiari del percorso di alternanza scuola/lavoro, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico dell'Istituto Maria Immacolata;
- formazione specifica: erogazione a carico dell'Istituto Maria Immacolata, il quale si impegna a comunicare al soggetto ospitante quanto svolto e, se non adeguata, l'integrazione necessaria è a carico di AREU;

b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula di una convenzione di che trattasi, come da testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con decorrenza dalla data della stipula per un periodo pari a tre anni e con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e l'Istituto Maria Immacolata, con sede a Gorgonzola (MI) in Via Armando Diaz n.1, per consentire lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola/lavoro a studenti proposti dall'Istituto stesso, presso le strutture aziendali di AREU;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione per un periodo pari a tre anni, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

L' Istituto delle Suore Della Carità Sotto La Protezione di San Vincenzo De' Paoli - Via Circonvallazione Clodia 3 - 00195 Roma - codice fiscale 02500200585, di cui l'Istituto "MARIA IMMACOLATA" è sede operativa in Gorgonzola (MI), via Armando Diaz 1, d'ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dalla Procuratrice Suor Alfonsina Gatti, nata a Olgiate Molgora (CO) il 06/08/1950 C.F. GTT LNS 50M46 G026P

e

l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con sede legale in Milano, via A. Campanini n. 6, codice fiscale 03128170135 d'ora in poi denominato **soggetto ospitante** rappresentato dal Dott. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28.03.1955

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 19/2007, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della L. R. n. 22/2006;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche e integrazioni;

- tenuto conto della L. R. n.30/2015

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell'Istituto "Maria Immacolata" nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni studenti (**nr.2**) in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto "Maria Immacolata", ai sensi dell'art.5 del D.M. 25/3/1998, n. 142 attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Articolo 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e s.m.i.

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato **tutor interno** e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor esterno**.

Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo personalizzato, coerente con le Indicazioni nazionali per i licei, e con riferimento alla dimensione dell'orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del soggetto promotore.

Articolo 3

Il tutor interno svolge funzioni di:

- a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli studenti e dei genitori;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dello studente;
- c) redazione della relazione finale;
- d) assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera "b";

Il tutor esterno svolge funzioni di:

- a) informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
- d) assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera "a", "c", "d", "e", "g".

I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del Progetto formativo personalizzato;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Progetto formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione della relazione sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun tirocinante, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) assolvono agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera "f".

Articolo 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza il **tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo personalizzato;
- attenersi al regolamento d'istituto per quanto attiene ad assenze e giustificazioni;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del percorso;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

Facendo riferimento all'art. 3 del D.M. 25/3/98 n. 142, il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo personalizzato.

Articolo 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare e far rispettare le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del percorso e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- trasmettere all'istituto, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale

Qualora il soggetto ospitante tenesse comportamenti non conformi a quanto sopra indicato, il soggetto promotore, previo accordo con il responsabile aziendale, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 7

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011:

- Formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore
- Formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore;

b) l'obbligo di cui all' art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs 81/08 è a carico del soggetto ospitante;

Articolo 8

La sede di svolgimento dell'attività in alternanza, il periodo, la durata, l'articolazione e il monte ore complessivo sono specificati nei Piani formativi personalizzati, che costituiscono parte integrante di questa Convenzione.

Articolo 9

La presente Convenzione ha validità di n. 3 anni con esclusione del tacito rinnovo.

Articolo 10

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano che saranno trattati esclusivamente nell'ambito e ai fini istituzionali e di settore, conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario a tali fini.

Gorgonzola,

AREU

Dott. Alberto Zoli

Istituto delle Suore della Carità
Sotto la Protezione di San Vincenzo De' Paoli
La Procuratrice Legale
Suor Alfonsina Gatti

Istituto Maria Immacolata
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Barzaghi

Atto sottoscritto con firma digitale
ai sensi e per gli effetti dell'articolo
15, comma 2-bis della Legge n.
241/1990.



PROPOSTA DI DELIBERA N. 1/2020

Oggetto: CONVENZIONE CON ISTITUTO MARIA IMMACOLA - GORGONZOLA" PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 07/01/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)